



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Ufficio II

Alla cortese attenzione dei
Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di Ogni Ordine e Grado
della Regione Abruzzo

Oggetto: Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito 26 giugno 2026, n. 119 - accreditamento dei soggetti deputati ad erogare la formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico - Principali novità. NOTA DI DIFFUSIONE.

Si trasmette, con la presente, la Nota del 16/09/2026, n. 163375 e la [Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del Merito 26 giugno 2026, n. 119](#), pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e allegata alla presente, con la quale è stata introdotta la disciplina organica del sistema di erogazione della **formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico**, definendo i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO e la qualificazione dei soggetti erogatori, per il riconoscimento dei singoli corsi e per il monitoraggio della relativa offerta formativa.

Il nuovo impianto è volto a rafforzare la qualità, la trasparenza e il monitoraggio dell'offerta formativa, nonché a garantire la coerenza delle iniziative proposte con le [Linee triennali di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione - SAFI](#).

Particolare rilievo assume, nel nuovo sistema, il rafforzamento delle funzioni di **monitoraggio, verifica e vigilanza** attribuite all'Ufficio Scolastico Regionale. I soggetti accreditati, qualificati e gli erogatori dei singoli corsi riconosciuti quindi saranno tenuti a consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e analisi previste dalla Direttiva.

Il Comitato Tecnico Nazionale, d'intesa con la Direzione Generale, può inoltre effettuare, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale, verifiche ed eventuali analisi in sede finalizzate ad accertare **la sussistenza, la permanenza e la correttezza dei requisiti** dichiarati dai soggetti accreditati o qualificati.

Le verifiche possono essere disposte a campione, secondo il piano di monitoraggio definito dalla SAFI, in presenza di segnalazioni o evidenze di irregolarità, nonché **su iniziativa dello stesso Ufficio Scolastico Regionale qualora emergano criticità o reclami formali**.

Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Abruzzo a prendere conoscenza delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 119/2026, allegata alla presente, e a pubblicizzare e disseminare oltre alla citata Direttiva, anche la Nota n. 163375 del 16/09/2026, sui loro siti web, per offrire la più ampia diffusione possibile.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente

Maria Cristina De Nicola
(documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIA CRISTINA DE NICOLA

In Data/On Date:
martedì 22 settembre 2026 13:45:12



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Alle Direzioni generali
dell'Amministrazione centrale

Agli Uffici Scolastici Regionali

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto del MIM

Alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la formazione del personale
scolastico e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione

Alla Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

All'Ufficio di Gabinetto del MUR

Oggetto: Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito 26 giugno 2026, n. 119 –
accreditamento dei soggetti deputati ad erogare la formazione in servizio
continua e incentivata del personale scolastico – Principali novità.

Si trasmette con la presente nota la Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito 26 giugno 2026, n. 119, registrata con n. 1761 del 1 agosto 2026, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e allegata alla presente, con la quale è stata introdotta una disciplina organica del sistema di erogazione della **formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico**, definendo i requisiti e le procedure per l'accreditamento e la qualificazione dei soggetti erogatori, per il riconoscimento dei singoli corsi e per il monitoraggio della relativa offerta formativa.

La nuova Direttiva si applica alle procedure di accreditamento e qualificazione a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Dalla data della sua entrata in vigore cessa di avere efficacia la Direttiva ministeriale 21 marzo 2016, n. 170, ferme restando le disposizioni transitorie espressamente previste per assicurare la continuità delle attività formative già avviate.

Il nuovo impianto è volto a rafforzare la qualità, la trasparenza e il monitoraggio dell'offerta formativa, nonché a garantire la coerenza delle iniziative proposte con le **Linee triennali di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione – SAFI**.

In tale quadro, si richiamano di seguito le principali innovazioni introdotte dalla Direttiva.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- **Definizione della governance del sistema.** È istituito presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione il **Comitato tecnico nazionale**, al quale sono attribuite le funzioni tecniche e istruttorie relative alle istanze di accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei singoli corsi, nonché compiti di verifica e controllo. Alla **SAFI** compete, in particolare, la valutazione e validazione dei Piani formativi annuali e delle iniziative formative aggiuntive, alla luce delle Linee triennali di indirizzo vigenti nonché il monitoraggio complessivo del sistema. Resta in capo alla **Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VII** - la titolarità del procedimento amministrativo e l'adozione dei relativi provvedimenti finali.
- **Definizione dei requisiti per l'accreditamento e la qualificazione.** La Direttiva definisce requisiti puntuali con riferimento, tra l'altro, alla capacità tecnico-professionale, alla disponibilità delle risorse professionali e dei formatori nonché alle capacità logistiche e tecnologiche dei soggetti erogatori, da attestare a cura dell'ente in fase di presentazione della domanda. Per quanto attiene ai formatori tale attestazione garantisce la loro disponibilità, senza la necessità di specificare il vincolo contrattuale con l'ente. È inoltre previsto l'obbligo, per i soggetti che richiedono l'accreditamento o la qualificazione, di istituire un **Comitato tecnico-scientifico** quale organo interno con funzioni consultive e propositive in relazione all'elaborazione del Piano formativo. Il Comitato dovrà essere composto da soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti oggetto delle attività formative, nonché da professori universitari ordinari o associati.
- **Piattaforma SOFIA.** La piattaforma SOFIA continua a svolgere un ruolo centrale nella gestione dell'intero sistema e sarà adeguata alle disposizioni della nuova Direttiva. Attraverso la stessa saranno presentate le domande di accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei singoli corsi e saranno pubblicate le iniziative di formazione in servizio continua e incentivata. La piattaforma costituisce altresì lo strumento attraverso il quale sono acquisiti i dati relativi alla partecipazione, allo svolgimento e al monitoraggio delle attività formative. La piattaforma assume quindi un ruolo centrale nel dialogo tra i molteplici soggetti e l'Amministrazione nella fase di accreditamento/qualificazione.
- **Centralità del Piano formativo annuale.** Tutti i soggetti che **richiedono l'accreditamento o la qualificazione** sono tenuti a presentare un Piano formativo contenente almeno **tre iniziative formative**, della durata minima di **dieci ore ciascuna**, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo e coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI. Il Piano costituisce uno degli elementi centrali per la valutazione della qualità dell'offerta formativa. Eventuali ulteriori iniziative formative rispetto a quelle contenute nel Piano potranno essere



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

pubblicate sulla piattaforma SOFIA esclusivamente previa valutazione della relativa coerenza da parte della SAFI.

- **Bollino identificativo.** È introdotto un apposito **bollino identificativo digitale**, rilasciato attraverso la piattaforma SOFIA in relazione alle sole attività formative valutate e validate. Il bollino deve essere riportato sugli attestati rilasciati tramite la piattaforma e sul materiale informativo relativo alle iniziative validate. Ne è vietato l'utilizzo con riferimento ad attività non validate o non inserite nella piattaforma SOFIA.
- **Richieste di accreditamento/qualificazione per l'anno scolastico 2026/2027.** In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che intendono presentare richiesta di accreditamento/qualificazione relativa all'anno scolastico 2026/2027 ai sensi della nuova Direttiva, **dovranno presentare l'istanza**, attraverso la piattaforma SOFIA, **dal 1° al 31 ottobre 2026**. I soggetti che all'atto della presentazione della domanda, entro il termine del 31 ottobre 2026, non sono in possesso dei requisiti di **capacità tecnico-professionali e di capacità logistiche e tecnologiche** devono presentare, tramite la piattaforma SOFIA, apposita dichiarazione di impegno ad acquisirli, **entro 6 mesi** dal termine di presentazione della domanda medesima.
- **Particolari disposizioni transitorie per i soggetti già accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva n.170/2016.** Anche i soggetti già accreditati/qualificati sono tenuti a presentare domanda attraverso la piattaforma SOFIA **dal 1° al 31 ottobre 2026**. Pertanto, i soggetti che non presenteranno la nuova domanda **entro il 31 ottobre 2026 decadranno automaticamente dall'elenco**. Restano, in ogni caso, validi i corsi già pubblicati sulla piattaforma SOFIA o avviati prima dell'entrata in vigore della nuova Direttiva, anche qualora destinati a svolgersi o concludersi nell'anno scolastico 2026/2027. In sede di prima applicazione, i soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 che hanno presentato una nuova domanda mantengono l'accREDITamento o la qualificazione precedentemente conseguite **fino alla conclusione dell'istruttoria relativa alla stessa e alla conseguente comunicazione dell'esito**. I soggetti già accreditati/qualificati che all'atto della presentazione della domanda, entro il termine del 31 ottobre 2026, non sono in possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionali e di capacità logistiche e tecnologiche** devono presentare, tramite la piattaforma SOFIA, apposita dichiarazione di impegno ad acquisirli, **entro 8 mesi** dal termine di presentazione della domanda medesima.
- **Validità dell'accREDITamento e della qualificazione.** Il provvedimento di accREDITamento o qualificazione **ha validità quinquennale**, fermo restando l'obbligo di mantenimento dei requisiti. La procedura prevede che a regime i soggetti accreditati o qualificati siano tenuti a dichiarare la permanenza dei requisiti tramite SOFIA, nonché a trasmettere il Piano formativo per il successivo anno scolastico e la relazione annuale sulle attività formative svolte. La Direttiva individua specifiche ipotesi di sospensione e successiva revoca, connesse, tra



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

l'altro, alla perdita dei requisiti, a gravi irregolarità, alla mancata realizzazione dell'offerta di almeno tre corsi e all'utilizzo improprio del bollino.

- **Disposizioni per gli enti istituzionalmente qualificati.** Ai sensi della nuova Direttiva, **gli enti istituzionalmente qualificati**, per poter erogare le attività formative, devono esclusivamente compilare o aggiornare, secondo quanto previsto dall'articolo 12, la scheda anagrafica attraverso la piattaforma SOFIA.
- **Riconoscimento dei singoli corsi.** La Direttiva disciplina il riconoscimento dei singoli corsi validi ai fini della formazione del personale scolastico, prevedendo, tra l'altro, una durata minima di dieci ore e la coerenza con le Linee triennali di indirizzo della SAFI. Il provvedimento di riconoscimento ha **validità biennale**.
- **Esonero dal servizio per le iniziative pubblicate su SOFIA.** In base a quanto previsto dalla nuova Direttiva, le iniziative formative pubblicate sulla piattaforma SOFIA **beneficiano direttamente degli effetti derivanti dal riconoscimento ministeriale, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti**. Per la richiesta di esonero relativa a tutte le altre attività formative saranno fornite successive e specifiche indicazioni operative da parte della Direzione generale competente.
- **Formazione in servizio incentivata.** I soggetti già accreditati o qualificati per l'erogazione della formazione in servizio continua potranno erogare la formazione in servizio incentivata a seguito della partecipazione a una specifica procedura di selezione avviata dalla SAFI per il triennio di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Le modalità operative attraverso le quali saranno esercitate le predette attività, anche in relazione all'adeguamento della piattaforma SOFIA e all'avvio delle procedure previste dalla nuova disciplina, con l'indicazione delle relative fasi, saranno oggetto di successive indicazioni da parte dell'Amministrazione.

Ruolo degli Uffici scolastici regionali

Particolare rilievo assume, nel nuovo sistema, il rafforzamento delle funzioni di **monitoraggio, verifica e vigilanza** attribuite agli Uffici scolastici regionali.

I soggetti accreditati, qualificati e gli erogatori dei singoli corsi riconosciuti sono tenuti a consentire agli Uffici scolastici regionali lo svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e analisi previste dalla Direttiva.

Il Comitato tecnico nazionale, d'intesa con la Direzione generale, può inoltre effettuare, **tramite gli Uffici scolastici regionali**, verifiche ed eventuali analisi in sede finalizzate ad accertare la sussistenza, la permanenza e la correttezza dei requisiti dichiarati dai soggetti accreditati o qualificati.

Le verifiche possono essere disposte a campione, secondo il piano di monitoraggio definito dalla SAFI, in presenza di segnalazioni o evidenze di irregolarità, nonché **su**



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

iniziativa degli stessi Uffici scolastici regionali qualora emergano criticità o reclami formali.

Gli Uffici scolastici regionali concorrono altresì alla vigilanza sul corretto utilizzo del bollino identificativo e sul rispetto degli obblighi di comunicazione, pubblicità e trasparenza previsti dalla Direttiva.

Si invitano, pertanto, codesti Uffici scolastici regionali a prendere conoscenza delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 119/2026, allegata alla presente, con particolare riferimento alle funzioni di monitoraggio, verifica e vigilanza attribuite agli Uffici territoriali.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo



CARMELA PALUMBO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
15.09.2026 20:26:34
GMT+02:00



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Direttiva per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'articolo 4 che fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano obiettivi, priorità, piani e programmi;
- VISTO** il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che riconosce ampia autonomia alle istituzioni scolastiche nell'organizzazione dell'offerta formativa e che individua la piattaforma S.O.F.I.A quale strumento di pubblicazione;
- VISTO** il CCNL 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, e, in particolare, l'articolo 36, commi 4 e 6;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come da ultimo modificato;
- VISTE** le Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro del 18 maggio 2020, che sottolineano la necessità di un approccio globale e complementare a tutti i livelli e per tutti gli aspetti dell'istruzione e della formazione dei docenti, a partire dal reclutamento e la selezione degli studenti, la formazione iniziale dei docenti (compresi i tirocini), l'ammissione in servizio, il

tutoraggio di qualità, nonché la promozione e il sostegno della formazione professionale continua durante l'intero percorso di insegnamento;

- VISTA** la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, del 30 settembre 2020, che propone un approccio rafforzato per garantire la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, in linea con Next Generation EU e il bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2021-2027;
- VISTA** la Risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030);
- VISTO** il rapporto della Commissione *“Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being”* del 21 marzo 2021;
- VISTO** il rapporto OCSE *“The State of Global Education: 18 months into the pandemic”* del settembre 2021;
- VISTO** il Rapporto della Commissione Internazionale sui futuri dell'Istruzione *“Reimagining our futures together: A new social contract for Education”* del 10 novembre 2021;
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio del 28 novembre 2022 sui percorsi per il successo scolastico;
- VISTA** la Risoluzione del Consiglio concernente lo *“Spazio europeo dell'istruzione: guardando al 2025 e oltre”* del 16 maggio 2023;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, e in particolare l'articolo 1, comma 124;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO** l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che disciplina l'istituzione e la struttura della Scuola di alta formazione dell'istruzione (d'ora in avanti, Scuola di alta formazione);
- VISTO** l'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal decreto-legge 26 febbraio 2026, n.19, che disciplina la formazione in servizio continua ed incentivata e valutazione degli insegnanti;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione*

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” il quale ha previsto che la Scuola di alta formazione dell’istruzione opera alle dirette dipendenze del Ministro dell’istruzione e del merito;

- VISTA** la direttiva ministeriale 21 marzo 2016, n. 170, recante *“Direttiva per l’accreditamento degli enti di formazione”*;
- VISTO** la Direttiva ministeriale 30 dicembre 2023, n. 258, concernente i requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in attuazione dell’articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- CONSIDERATE** le Linee triennali di indirizzo per la formazione del personale scolastico 2023-2025 (d’ora in avanti, Linee di indirizzo), adottate dal Comitato d’indirizzo della Scuola di alta formazione dell’istruzione con delibera del 27 dicembre 2023, n. 3,
- VISTA** la direttiva adottata con delibera del Comitato d’indirizzo della Scuola di alta formazione del 27 dicembre 2023, n. 4 recante *“Direttiva di definizione degli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata del personale docente e delle figure di sistema”*;
- VISTA** la direttiva adottata con delibera del Comitato d’indirizzo della Scuola di alta formazione del 30 giugno 2025, n. 25 recante *“Direttiva di definizione degli obiettivi formativi dei percorsi della formazione volontaria e incentivata – Secondo Ciclo”*;
- VISTO** il decreto del Ministro 19 ottobre 2022, n. 277, che definisce un modello di valutazione per il monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione in servizio incentivata, ivi compresi gli indicatori di *performance*;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 dicembre 2023, n. 260, recante *“Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all’articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”*;
- RAVVISATA** la necessità di comparazione con altri Paesi per migliorare il posizionamento del livello di istruzione del nostro Paese nelle analisi internazionali (OECD-PISA, TALIS, etc.);
- CONSIDERATA** la necessità di definire un sistema organico di accreditamento degli enti ai fini dell’erogazione della formazione in servizio continua e incentivata;
- TENUTO CONTO** delle proposte formulate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato ai sensi dell’art. 6 del CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 e dell’art. 5 del CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’area Istruzione e Ricerca Triennio 2019-2021;
- ACQUISITO** il parere del CSPI approvato nella seduta plenaria n. 167 del 5 giugno 2026, trasmesso con nota acquisita al prot. n. 129776 dell’8 giugno 2026;

- RITENUTO** di poter accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO** di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI per le motivazioni di seguito indicate:
- la richiesta di precisare che la funzione della SAFI relativa alla valutazione e validazione delle attività formative alla luce delle Linee triennali di indirizzo, d'intesa con il Comitato tecnico nazionale, non riguarda il singolo corso di formazione, in quanto l'intervento della SAFI, anche con riferimento ai singoli corsi, costituisce presidio di coerenza qualitativa dell'offerta formativa con le Linee triennali di indirizzo, ferma restando la competenza della Direzione Generale all'adozione del provvedimento finale;
 - la richiesta di introdurre una disposizione definitoria iniziale relativa alle nozioni di accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei singoli corsi, in quanto tali istituti risultano già disciplinati nei rispettivi articoli della Direttiva, in continuità con l'impianto della previgente disciplina, senza necessità di introdurre un ulteriore articolo definitorio;
 - la richiesta di rendere meno complesse e onerose le procedure amministrative per gli enti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 e della Direttiva n. 258/2023, in quanto il nuovo quadro regolatorio richiede una verifica aggiornata e uniforme del possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, ferma restando la disciplina transitoria prevista a tutela della continuità dell'offerta formativa;
 - la richiesta di modificare la procedura di individuazione dei soggetti abilitati all'erogazione della formazione in servizio incentivata, in quanto la specificità della formazione incentivata richiede una procedura dedicata, coerente con le funzioni attribuite alla SAFI dall'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - la richiesta di eliminare il requisito relativo alla disponibilità di strutture fisiche per i corsi in presenza o in modalità mista, se non ospitati nelle istituzioni scolastiche, in quanto la capacità logistica costituisce requisito minimo necessario per assicurare la qualità e la concreta realizzabilità delle attività formative erogate in presenza o in modalità mista;
 - la richiesta di esplicitare nella Direttiva le modalità operative con cui gli Uffici scolastici regionali svolgono le attività di monitoraggio, verifica e analisi, in quanto tali modalità attengono all'organizzazione interna dell'Amministrazione e possono essere definite con successivi atti organizzativi, ferma restando la previsione delle funzioni di monitoraggio e verifica;
 - la richiesta di prevedere la trasmissione alla Direzione Generale, al termine dell'istruttoria compiuta dal Comitato tecnico nazionale, anche dei pareri motivati espressi dal medesimo e non del solo elenco dei soggetti con esito positivo, in quanto i pareri motivati sono acquisiti agli atti del procedimento istruttorio, mentre ai fini

dell'iscrizione nell'elenco è sufficiente la trasmissione dei nominativi dei soggetti per i quali l'istruttoria si è conclusa positivamente;

- la richiesta di modificare il termine di valutazione delle istanze dei singoli corsi in 45 giorni, in quanto le tempistiche per la valutazione delle istanze di accreditamento/qualificazione e quelle per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei singoli corsi sono differenziate in ragione della complessità delle differenti procedure;

- la richiesta di eliminare l'adempimento che onera le istituzioni scolastiche di compilare una scheda anagrafica per poter erogare attività formative, in quanto tale adempimento appare funzionale ad una puntuale ricognizione anche ai fini del monitoraggio;

- la richiesta di prevedere un limite massimo al numero di edizioni delle iniziative formative promosse dai soggetti accreditati o qualificati, in quanto l'introduzione di un limite quantitativo predeterminato non appare di per sé idonea a garantire la qualità dell'offerta formativa e rischierebbe di comprimere ingiustificatamente l'autonomia organizzativa degli enti;

- la richiesta di legare la revoca degli enti all'acquisizione agli esiti del monitoraggio di SAFI, in quanto la revoca dell'accREDITamento non è connessa agli esiti del monitoraggio, ma all'assenza dei requisiti stabiliti dalla presente Direttiva;

- la richiesta di prevedere che la sospensione cautelare immediata di un ente sia disposta non con il preavviso di revoca, ma con un autonomo provvedimento d'urgenza, in quanto l'attuale formulazione della disposizione consente l'interruzione immediata, se pur in via provvisoria, di un'attività che si presume non in linea con i requisiti della Direttiva;

ADOTTA

la seguente Direttiva:

CAPO I

Finalità e caratteristiche del sistema di offerta di formazione in servizio continua e incentivata

Articolo 1

(Finalità e principi)

1. La presente Direttiva disciplina:

- a) i soggetti e l'organizzazione del sistema di erogazione della formazione in servizio continua del personale scolastico stabilendo i criteri generali per l'individuazione dei soggetti abilitati all'erogazione della formazione in servizio incentivata dei docenti;
- b) i singoli corsi riconosciuti validi ai fini della formazione del personale scolastico;
- c) la procedura di individuazione dei soggetti istituzionalmente qualificati;
- d) la procedura di pubblicazione dell'offerta formativa;

- e) le finalità e gli strumenti di verifica e di monitoraggio dei soggetti accreditati o qualificati;
 - f) le modalità di comunicazione e divulgazione dell'offerta formativa.
2. Le iniziative formative erogate ai sensi della presente Direttiva non sono finalizzate al rilascio di titoli di abilitazione, di specializzazione o di differenziazione didattica previsti da normative specifiche né sono organizzate ai fini della preparazione o partecipazione a procedure concorsuali. Tali iniziative formative non rilasciano certificazioni linguistiche o informatiche e non concorrono all'attribuzione di punteggi nelle graduatorie del personale scolastico non di ruolo.
 3. Gli attestati di superamento dei percorsi di formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico generati attraverso la piattaforma SOFIA di cui al successivo articolo 5 confluiscono nell'E-portfolio del personale scolastico, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 260.

Articolo 2

(Offerta della formazione in servizio continua e incentivata)

1. Ai fini della presente Direttiva, si distinguono:
 - a) la formazione in servizio continua, rivolta a tutto il personale scolastico e finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento professionale permanente;
 - b) la formazione in servizio incentivata, riservata al personale docente e finalizzata all'attuazione dei percorsi triennali di formazione previsti dall'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Sono abilitati ad erogare formazione in servizio continua al personale scolastico:
 - i soggetti accreditati o qualificati ai sensi della presente Direttiva;
 - le associazioni disciplinari o professionali qualificate ai sensi della presente Direttiva;
 - i soggetti istituzionalmente qualificati sulla base della presente Direttiva;
 - i soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 che, a pena di decadenza, abbiano presentato domanda di accreditamento ai sensi della presente Direttiva. L'accREDITamento di tali soggetti conserva efficacia fino alla conclusione dell'istruttoria relativa alla nuova domanda di cui all'art. 20 e alla conseguente comunicazione dell'esito. È fatta salva la validità dei corsi non ancora conclusi.
3. Possono richiedere il riconoscimento ai sensi della presente Direttiva i singoli corsi di formazione per il personale scolastico erogati dai soggetti di cui all'articolo 8.
4. La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Direzione Generale), gestisce l'iscrizione e

aggiornamento dell'elenco degli enti abilitati e dei corsi di formazione riconosciuti, sulla base dei pareri motivati derivanti dall'istruttoria del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 3.

5. Tale elenco è pubblicato nella piattaforma SOFIA di cui al successivo articolo 5 e contiene l'indicazione dei soggetti accreditati e qualificati per l'erogazione della formazione in servizio continua e incentivata e dei singoli corsi riconosciuti.
6. Potranno erogare la formazione in servizio incentivata i soggetti già accreditati o qualificati per l'erogazione della formazione in servizio continua selezionati a seguito della partecipazione ad un apposito bando specificamente pubblicato dalla SAFI.
7. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche organizzate in reti formative, sono soggetti istituzionalmente qualificati e possono erogare la formazione continua del personale scolastico, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 12.
8. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche, le fondazioni degli Istituti Tecnologici Superiori, gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani, la Scuola nazionale dell'amministrazione e le Amministrazioni statali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali sono anch'essi considerati soggetti istituzionalmente qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. I requisiti da comprovare per ottenere l'individuazione come soggetti istituzionalmente qualificati sono indicati nel successivo articolo 12.
9. È fatto divieto ai soggetti abilitati ai sensi della presente Direttiva di erogare attività di formazione in accordo o in collaborazione con i soggetti che non siano a loro volta accreditati o qualificati salvo che trattasi di soggetti a carattere istituzionale, che dovranno comunque essere specificamente indicati all'atto della presentazione del Piano formativo. In ogni caso la responsabilità delle attività svolte in collaborazione rimane in capo al soggetto accreditato o qualificato.
10. Le iniziative formative pubblicate sulla piattaforma SOFIA usufruiscono direttamente degli effetti connessi al riconoscimento ministeriale, in coerenza con le previsioni contrattuali vigenti. Per le attività formative non pubblicate sulla piattaforma SOFIA, l'eventuale esonero dal servizio deve essere specificamente richiesto secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigenti.

CAPO II

Sistema di accreditamento e qualificazione

Articolo 3

(Comitato tecnico nazionale)

1. È istituito, presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, il Comitato tecnico nazionale che esercita le funzioni tecniche e istruttorie, formulando pareri motivati alla Direzione Generale, che resta titolare della competenza amministrativa, in particolare:
 - a) cura l'istruttoria delle richieste di accreditamento, di qualificazione dei soggetti a livello nazionale e di riconoscimento dei singoli corsi;

- b) svolge attività di verifica e controllo a campione sui soggetti accreditati o qualificati, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto previsto dalla presente Direttiva;
 - c) formula pareri motivati nell'ambito dei procedimenti sul mantenimento dei requisiti di accreditamento e qualificazione, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di revoca da parte della Direzione Generale;
 - d) formula parere motivato, d'intesa con la SAFI, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei singoli corsi di formazione per il personale scolastico, ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento da parte della Direzione Generale;
- 2. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
 - 3. I componenti del Comitato tecnico nazionale non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 4

(Funzioni della SAFI)

- 1. La SAFI ha il compito di valutare e validare il Piano formativo annuale e le iniziative formative aggiuntive di cui all'articolo 9 comma 10 alla luce delle Linee triennali di indirizzo dalla stessa emanate.
- 2. La SAFI ha il compito di valutare e validare il singolo corso di formazione, d'intesa con il Comitato tecnico nazionale, alla luce delle Linee triennali di indirizzo dalla stessa emanate.
- 3. La SAFI, anche avvalendosi di INDIRE e INVALSI, svolge attività di analisi, ricerca e valutazione volte a migliorare la qualità del sistema di formazione in servizio, elaborando rapporti periodici e proposte di aggiornamento degli standard e dei requisiti, secondo i dati della piattaforma SOFIA di cui all'articolo 5; assicura il monitoraggio complessivo del sistema di formazione.
- 4. La SAFI avvia una procedura di individuazione degli enti che, tra quelli accreditati e/o qualificati, possono erogare la formazione in servizio incentivata, tramite apposito bando, definendo per il triennio di riferimento, le caratteristiche organizzative e gestionali, tenendo conto della Direttiva recante la definizione degli obiettivi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 5

(Sistema informativo di supporto- SOFLA)

- 1. Presso il Ministero è attiva la piattaforma SOFLA (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento del personale scolastico) che supporta le procedure di accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei singoli corsi nonché l'incontro tra domanda e offerta di

formazione del personale scolastico, mediante una specifica sezione dedicata alla formazione in servizio incentivata.

2. Le richieste di iscrizione nell'elenco degli enti accreditati e qualificati nonché le richieste di riconoscimento dei singoli corsi di formazione per il personale scolastico sono presentate esclusivamente attraverso la piattaforma *SOFLA*, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla presente Direttiva.
3. Sulla piattaforma *SOFLA* sono pubblicate le iniziative di formazione in servizio continua e incentivata, predisposte dai soggetti accreditati, dalle associazioni qualificate, dai soggetti istituzionalmente qualificati oltre che dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
4. Tali iniziative sono accessibili al personale scolastico e alle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa.
5. Con successivo decreto ministeriale sono individuate le modalità per l'attivazione di una banca dati digitale per la conservazione degli attestati di superamento dei percorsi formativi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come da ultimo modificata, e per la loro acquisizione all'interno dell'*E-portfolio* del personale scolastico.

Articolo 6

(Requisiti per l'accreditamento)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, i soggetti che possiedono, al momento della presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 11, i seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico;
 - b) previsione espressa nello scopo statutario della formazione del personale scolastico.
2. I soggetti che richiedono l'accreditamento devono, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato B, dimostrare di:
 - a) possedere i requisiti di moralità di cui all'Allegato B;
 - b) disporre di adeguata capacità economico-finanziaria di cui all'Allegato B;
 - c) disporre, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato B, di capacità tecnico-professionale fondata sulle competenze e sull'esperienza dei formatori impiegati;
 - d) avere la disponibilità di risorse professionali secondo le prescrizioni di cui all'Allegato B;
 - e) disporre secondo le prescrizioni di cui all'Allegato B, di capacità logistiche e tecnologiche adeguate alla tipologia delle attività svolte, con particolare riguardo alle dotazioni didattiche e tecnologiche per la formazione a distanza e alla disponibilità di strutture fisiche per i corsi in presenza o in modalità mista, se non ospitati nelle istituzioni scolastiche;
 - f) dotarsi del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 9, comma 9;

- g) presentare un Piano formativo contenente almeno tre iniziative formative, i cui contenuti siano coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI, della durata minima di 10 ore ciascuna, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è attestato mediante l'invio telematico della documentazione comprovante quanto previsto dagli Allegati A e B, secondo le modalità stabilite all'articolo 9.
 4. I soggetti accreditati sono tenuti a consentire le attività di monitoraggio, verifica e analisi da parte degli Uffici scolastici regionali.

Articolo 7

(Requisiti per la qualificazione)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute, che possiedono, alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 11, i requisiti:
 - a) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico;
 - b) previsione espressa, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico.
2. Le associazioni che richiedono la qualificazione devono, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato B e dal successivo articolo 9, dimostrare di:
 - a) possedere i requisiti di moralità di cui all'Allegato B;
 - b) disporre, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato B, di capacità tecnico-professionale fondata sulle competenze e sull'esperienza dei formatori impiegati;
 - c) avere la disponibilità di risorse professionali secondo le prescrizioni di cui all'Allegato B;
 - d) disporre secondo le prescrizioni di cui all'Allegato B, di capacità logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attività svolta, con particolare riguardo alle dotazioni didattiche, all'attrezzatura, alle dotazioni tecnologiche e alla disponibilità di strutture fisiche per la formazione mista o a distanza, se non ospitati nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'Allegato B;
 - e) dotarsi del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 9, comma 9;
 - f) presentare un Piano formativo contenente almeno tre iniziative formative, i cui contenuti siano coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI, della durata minima di 10 ore ciascuna, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A.

3. Il possesso dei requisiti richiesti è dimostrato mediante l'invio telematico della documentazione attestante quanto sopra, secondo quanto previsto dall'Allegato B e dall'articolo 9.
4. Le associazioni qualificate sono tenute a consentire il monitoraggio, la verifica e l'analisi da parte degli Uffici scolastici regionali.

Articolo 8

(Requisiti per il riconoscimento dei singoli corsi)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, di uno o più corsi riconosciuti validi ai fini della formazione del personale scolastico, i soggetti che possiedono alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico;
 - b) previsione espressa, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico.
2. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi da parte di soggetti non accreditati o qualificati devono pervenire entro il 15 febbraio di ogni anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta.
3. Le richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale da presentare tramite piattaforma *SOFIA*. Tali richieste sono valutate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa istanza.
4. Alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo nonché un corso formativo i cui contenuti siano coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI, della durata minima di 10 ore, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A, nella quale vanno specificati:
 - a) il tema;
 - b) le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
 - c) il programma dei lavori;
 - d) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;
 - e) i nominativi dei relatori con relativo curriculum;
 - f) i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola;
 - g) il periodo e la sede di svolgimento del corso ove effettuato in presenza;
 - h) la mappatura delle competenze attese;
 - i) le modalità di verifica finale.

Il personale del comparto scuola utilizzerà la procedura online predisposta dal MIM per l'iscrizione ai suddetti corsi di formazione.

5. Il riconoscimento del singolo corso ha validità biennale. I soggetti erogatori dei corsi riconosciuti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate sono tenuti, trascorsi due anni, a ripresentare l'istanza di riconoscimento tramite piattaforma *SOFIA* contenente la documentazione aggiornata.
6. I soggetti erogatori dei corsi riconosciuti sono tenuti a consentire il monitoraggio, la verifica e l'analisi da parte degli Uffici scolastici regionali.

Articolo 9

(Modalità operative di presentazione della documentazione attestante i requisiti per l'accreditamento o la qualificazione)

1. Le richieste di iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati e qualificati, devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma *SOFLA* di cui all'articolo 5, entro il 15 febbraio di ogni anno.
2. Alla domanda di accreditamento o qualificazione devono essere allegati lo statuto, l'atto costitutivo e tutta la documentazione comprovante, alla data di invio, il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta l'esclusione dalla procedura salvo quanto previsto dal successivo comma 11.
3. La capacità economico-finanziaria deve essere comprovata mediante copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi o, per le associazioni senza scopo di lucro, del rendiconto delle attività istituzionali, se disponibili nonché mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di adeguatezza della capacità economico-finanziaria, conformemente a quanto previsto dall'Allegato B.
4. Le capacità tecnico-professionali delle risorse impiegate devono essere comprovate tramite *curriculum vitae*, sottoscritto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredato da documentazione che attesti il rapporto con l'ente. I curricula devono evidenziare esperienze coerenti con gli ambiti disciplinari di riferimento. Nei *curricula* devono essere chiaramente riportati gli aspetti di interesse esclusivamente rilevanti ai fini dell'accreditamento. La veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni prodotte ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è soggetta a verifiche a campione da parte del Comitato tecnico nazionale.
5. Le capacità logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attività svolta devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente ai criteri indicati nell'Allegato B.
6. I requisiti di moralità devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente ai criteri indicati nell'Allegato B.
7. Il rappresentante legale del soggetto richiedente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/ 679, dichiara di aver acquisito le necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati personali delle risorse professionali di cui presenta apposito elenco.
8. I soggetti richiedenti dovranno presentare, contestualmente alla domanda di accreditamento e successivamente con cadenza annuale, il Piano formativo di cui agli artt. 6 e 7, contenente le iniziative da avviare nel corso dell'anno scolastico successivo. La SAFI verifica la coerenza del suddetto Piano con le Linee di indirizzo dalla stessa emanate e lo valida. Il Piano formativo è successivamente aggiornato con cadenza annuale secondo quanto previsto dall'articolo 17.
9. Ai fini della predisposizione del Piano formativo di cui al precedente comma, il soggetto richiedente l'accreditamento deve istituire un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) quale organo interno con funzioni consultive e propositive in relazione all'elaborazione del programma medesimo. Il CTS,

composto da soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti oggetto delle attività formative nonché da professori universitari ordinari o associati, svolge attività di analisi dei fabbisogni formativi e formula proposte in merito alla definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie delle iniziative previste e osservazioni circa la coerenza delle stesse con le linee di indirizzo della SAFI. La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dal soggetto richiedente l'accreditamento o la qualificazione.

10. Le iniziative formative aggiuntive rispetto a quelle riportate nel piano formativo possono essere caricate sulla piattaforma SOFIA solo previa valutazione della coerenza con le linee triennali di indirizzo adottate dalla SAFI e con i requisiti strutturali della scheda progetto formativo di cui all'allegato A. La SAFI valuta la coerenza delle iniziative formative aggiuntive con le linee di indirizzo nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa istanza.
11. In caso di mancanza dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 all'atto di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve presentare apposita dichiarazione di impegno ad acquisirli, entro 6 mesi dal termine di presentazione della domanda medesima, a pena di decadenza, depositando la documentazione comprovante il possesso degli stessi tramite la piattaforma SOFIA. Sono fatti salvi gli effetti dei corsi avviati nelle more delle verifiche nel periodo di riferimento.

Articolo 10

(Istruttoria delle domande di accreditamento e di qualificazione)

1. Le richieste di accreditamento e di qualificazione dei soggetti, presentate secondo le modalità operative di cui all'articolo 9, sono sottoposte ad istruttoria a cura del Comitato tecnico nazionale, che provvede:
 - a) a verificare la completezza della documentazione trasmessa e la corrispondenza formale ai requisiti previsti dagli articoli 6 e 7;
 - b) a verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni prodotte ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) a formulare, in caso di carenze documentali o difformità, una richiesta di integrazione o rettifica, che deve essere evasa dal soggetto richiedente entro il termine perentorio di ~~trenta~~ dieci giorni, decorso il quale la domanda si intende non procedibile;
 - d) ad inviare alla Direzione Generale i nominativi dei soggetti per i quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4;
 - e) a esprimere un parere motivato per i casi di diniego dell'accreditamento o della qualificazione, da trasmettere alla Direzione Generale ai fini dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 3.
2. La Direzione Generale, sulla base dell'istruttoria conclusa con esito positivo dal Comitato tecnico nazionale, dispone con proprio provvedimento l'accreditamento o la qualificazione, provvedendo all'iscrizione del soggetto nell'elenco dei soggetti accreditati e qualificati, ovvero, nel caso di motivato parere negativo del Comitato, al rigetto dell'istanza.

3. Qualora, all'esito dell'istruttoria, emergano elementi ostativi all'accoglimento della domanda, la Direzione Generale, sulla base del parere motivato del Comitato tecnico nazionale, comunica all'interessato un preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando le ragioni del possibile diniego e concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Ricevute le controdeduzioni, il Comitato tecnico nazionale formula un parere motivato e lo trasmette alla Direzione Generale ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo.
5. Il termine di conclusione dell'istruttoria è fissato in quarantacinque giorni, salvo proroghe motivate, dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. In caso di richiesta di integrazioni documentali, il termine è sospeso fino alla ricezione delle integrazioni stesse.
6. Il provvedimento di accreditamento o di qualificazione ha validità quinquennale, fermo restando l'obbligo di garantire la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 e la sottoposizione alle verifiche periodiche di cui al CAPO IV.
7. Le domande non accolte possono essere ripresentate per il successivo anno scolastico.

Articolo 11

(Modalità operative di presentazione della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento dei singoli corsi e procedura istruttoria)

1. Le richieste di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, di uno o più corsi di formazione di particolare valore per il personale scolastico, devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma SOFIA di cui all'articolo 5, entro il 15 febbraio di ogni anno.
2. Alla domanda di riconoscimento del singolo corso devono essere allegati lo statuto, l'atto costitutivo e la Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A, nella quale vanno specificati i contenuti previsti all'articolo 8 comma 4. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Il rappresentante legale del soggetto erogatore del corso riconosciuto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/ 679, dichiara di aver acquisito le necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati personali delle risorse professionali di cui presenta apposito elenco.
4. Le richieste di riconoscimento del singolo corso, presentate secondo le modalità operative di cui al presente articolo, sono sottoposte ad istruttoria a cura del Comitato tecnico nazionale, che provvede:
 - a) a verificare la completezza della documentazione trasmessa e la corrispondenza formale ai requisiti previsti dall'articolo 8;
 - b) ad acquisire il parere della SAFI in merito alla coerenza del corso con le Linee triennali di indirizzo adottate dalla SAFI e alla conformità della richiesta presentata con la scheda progetto formativo di cui all'allegato A;

- c) a formulare, in caso di carenze documentali o difformità, una richiesta di integrazione o rettifica, che deve essere evasa dal soggetto richiedente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende non procedibile;
 - d) ad inviare alla Direzione Generale l'elenco dei corsi per i quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4;
 - e) a esprimere un parere motivato per i casi di diniego del riconoscimento, da trasmettere alla Direzione Generale ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
5. La Direzione Generale, sulla base dell'istruttoria conclusa con esito positivo dal Comitato tecnico nazionale d'intesa con la SAFI dispone con proprio provvedimento il riconoscimento del corso nell'elenco di cui all'articolo 2 comma 4 ovvero, nel caso di motivato parere negativo, al rigetto dell'istanza.
 6. Qualora, all'esito dell'istruttoria, emergano elementi ostativi all'accoglimento della domanda, la Direzione Generale, sulla base del parere motivato del Comitato tecnico nazionale d'intesa con la SAFI, comunica all'interessato un preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando le ragioni del possibile diniego e concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
 7. Ricevute le controdeduzioni, il Comitato tecnico nazionale d'intesa con la SAFI formula un parere motivato e lo trasmette alla Direzione Generale ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo.
 8. Il termine di conclusione dell'istruttoria è fissato in quarantacinque giorni, salvo proroghe motivate, dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. In caso di richiesta di integrazioni documentali, il termine è sospeso fino alla ricezione delle integrazioni stesse.
 9. Il provvedimento di riconoscimento del corso ha validità biennale, fermo restando l'obbligo di garantire la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 8 e la sottoposizione alle verifiche periodiche di cui al CAPO IV.
 10. Le domande non accolte possono essere ripresentate per il successivo anno scolastico.

Articolo 12

(Adempimenti degli enti istituzionalmente qualificati)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, devono compilare preventivamente la scheda anagrafica tramite la piattaforma *SOFLA* di cui all'articolo 5 per poter erogare attività formative.
2. Il Comitato tecnico nazionale verifica le informazioni anagrafiche. L'esito positivo comporta l'approvazione della richiesta di abilitazione.
3. Gli enti istituzionalmente qualificati comunicano tempestivamente ogni variazione rilevante o mutamento sostanziale che incida sul proprio assetto.

Articolo 13

(Bollino identificativo e obblighi di utilizzo)

1. A seguito dell'adozione del provvedimento di accreditamento o qualificazione da parte della Direzione Generale, quest'ultima assegna un bollino identificativo con numerazione progressiva,

rilasciato in forma digitale tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività formative valutate e validate. Tale bollino costituisce segno distintivo e deve essere riportato sugli attestati di partecipazione rilasciati tramite la piattaforma SOFIA e su ogni materiale informativo relativo alle iniziative formative validate.

2. I soggetti accreditati o qualificati possono utilizzare il bollino di cui al comma 1 nei propri siti *web* e canali di comunicazione, secondo le modalità definite nell'Allegato C, per promuovere esclusivamente le iniziative formative valutate e validate e inserite nella piattaforma SOFIA.
3. È fatto divieto di utilizzare il bollino per iniziative formative non validate e non inserite nella piattaforma SOFIA e, comunque, per finalità estranee all'attività formativa del personale scolastico di cui alla presente Direttiva.
4. La Direzione Generale, anche per il tramite degli Uffici scolastici regionali, vigila sul corretto utilizzo del bollino e sul rispetto degli obblighi di comunicazione, pubblicità e trasparenza. La violazione degli obblighi relativi all'uso del bollino può costituire motivo di sospensione ed eventuale successiva revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d). L'uso scorretto, improprio o non autorizzato comporta l'obbligo di ritiro del materiale divulgato e la segnalazione per i provvedimenti conseguenti, restando la responsabilità in capo al soggetto titolare.

CAPO III

Pubblicazione delle iniziative formative

Articolo 14

(Requisiti e vincoli per la pubblicazione delle iniziative di formazione in servizio continua del personale scolastico)

1. I soggetti abilitati ai sensi della presente Direttiva alla formazione in servizio continua del personale scolastico e i soggetti erogatori dei corsi riconosciuti pubblicano le proprie iniziative formative sulla piattaforma SOFIA di cui all'articolo 5.
2. L'offerta formativa pubblicata è destinata al personale scolastico. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella definizione delle priorità formative in coerenza con il PTOF e con gli obiettivi di miglioramento.
3. Entro dodici mesi dalla data del provvedimento di accreditamento o di qualificazione, ciascun soggetto deve pubblicare almeno tre iniziative formative tra quelle presentate nel Piano formativo di cui agli articoli 6 e 7. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, salvo comprovate cause di forza maggiore valutate dal Comitato tecnico nazionale, è disposta la sospensione e l'eventuale successiva revoca dell'accreditamento o della qualificazione di cui all'articolo 19.
4. La pubblicazione delle iniziative formative sulla piattaforma SOFIA è consentita esclusivamente ai soggetti abilitati e ai soggetti erogatori dei singoli corsi riconosciuti con riferimento alle iniziative indicate nel Piano formativo annuale o comunque validate.

5. Ogni iniziativa è pubblicata previa compilazione, in via telematica, della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A, contenente le date di avvio, svolgimento e conclusione del corso, le finalità, gli obiettivi formativi, i destinatari, le modalità di erogazione, di monitoraggio e di valutazione.
6. Ogni iniziativa formativa promossa dai soggetti accreditati o qualificati deve prevedere almeno un'edizione. Non è previsto un limite massimo di edizioni, purché ciascuna rispetti gli standard di qualità e i requisiti di cui alla presente Direttiva.
7. La piattaforma SOFIA inibisce automaticamente la pubblicazione delle schede prive degli elementi essenziali.
8. La registrazione delle presenze durante lo svolgimento delle attività formative è effettuata direttamente dai soggetti formatori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5. La frequenza è considerata valida se il corsista partecipa ad almeno il 70% del percorso formativo.

Articolo 15

(Requisiti e vincoli per la pubblicazione delle iniziative di formazione in servizio incentivata)

1. I soggetti abilitati ai sensi della presente Direttiva ad erogare la formazione in servizio incentivata pubblicano le proprie iniziative formative sulla piattaforma *SOFIA*, successivamente alla loro individuazione per il triennio di riferimento a seguito della procedura di selezione della SAFI.
2. I soggetti selezionati procedono alla pubblicazione delle iniziative formative entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento.
3. Ogni iniziativa formativa è pubblicata previa compilazione, in via telematica, della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A, riportante le date di avvio, svolgimento e conclusione del corso, gli obiettivi formativi, i destinatari, le modalità di erogazione, di monitoraggio e di valutazione.
4. La piattaforma informatica blocca automaticamente la pubblicazione delle schede prive degli elementi essenziali.
5. La registrazione delle presenze durante lo svolgimento delle attività formative è effettuata direttamente dai soggetti formatori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5. La frequenza è considerata valida se il corsista partecipa ad almeno il 70% del percorso formativo.

CAPO IV

(Verifica, monitoraggio e mantenimento dell'accreditamento e della qualificazione)

Articolo 16

(Verifiche dei requisiti e analisi in sede)

1. Il Comitato tecnico nazionale effettua, d'intesa con la Direzione Generale tramite gli Uffici scolastici regionali, verifiche ed eventuali analisi in sede, per accertare la sussistenza, la

permanenza e la correttezza dei requisiti dichiarati dai soggetti accreditati o qualificati, anche attraverso il monitoraggio dei dati inseriti nella piattaforma *SOFIA*.

2. Le verifiche possono essere disposte:
 - a) a campione, a cadenza annuale, secondo un piano di monitoraggio definito dalla SAFI;
 - b) in caso di segnalazioni o evidenze di irregolarità, anche relative alla qualità delle attività formative;
 - c) su iniziativa degli USR, quando emergano criticità o reclami formali;
 - d) in fase di accreditamento o qualificazione, qualora si rendano necessari approfondimenti istruttori sulla veridicità o coerenza della documentazione prodotta.
3. Ai fini della verifica, può essere richiesta ai soggetti accreditati o qualificati la trasmissione di report sintetici, documentazione di monitoraggio e ogni elemento utile a valutare la coerenza delle attività svolte.
4. Le verifiche sono condotte, ove necessario, mediante visite ispettive o audit formativi.
5. Gli esiti delle verifiche sono formalizzati in pareri motivati e costituiscono base per le decisioni di sospensione ed eventuale successiva revoca.
6. In caso di perdita o mancato mantenimento dei requisiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
7. Gli esiti complessivi delle verifiche sono inclusi nel Rapporto annuale di monitoraggio di cui all'articolo 18.

Articolo 17

(Mantenimento dell'accreditamento e della qualificazione)

1. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, i soggetti accreditati o qualificati sono tenuti a dichiarare, tramite la piattaforma *SOFIA* di cui all'articolo 5, di possedere i requisiti richiesti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmettono il Piano formativo per il successivo anno scolastico nonché la relazione annuale sulle attività formative svolte nell'anno scolastico precedente, ai sensi dell'articolo 18, secondo i modelli definiti dalla SAFI. In sede di prima applicazione, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 20.
2. I soggetti accreditati o qualificati comunicano tempestivamente ogni variazione rilevante che possa incidere sul possesso dei requisiti, compresi mutamenti societari o organizzativi.
3. In caso di modifiche rilevanti, il Comitato tecnico nazionale verifica la sussistenza delle condizioni di continuità e propone alla Direzione Generale l'autorizzazione all'aggiornamento o, nei casi gravi, la sospensione ed eventuale successiva revoca del riconoscimento.
4. I soggetti accreditati o qualificati devono pubblicare, per ciascun anno scolastico, almeno tre iniziative formative. Qualora per due anni consecutivi non sia pubblicata alcuna offerta formativa, interviene la sospensione dell'accreditamento o della qualificazione nonché la eventuale successiva revoca ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 18

(Monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività formative)

1. La SAFI assicura il monitoraggio, effettuato a campione, delle attività formative realizzate dai soggetti accreditati, qualificati ed erogatori dei singoli corsi.
2. Il monitoraggio persegue le seguenti finalità:
 - a) verificare la coerenza delle iniziative con le Linee triennali di indirizzo della SAFI e con la scheda progetto formativo di cui all'allegato A;
 - b) fornire indicatori ed evidenze utili all'aggiornamento delle Linee di indirizzo e dei requisiti di accreditamento e qualificazione.
3. I soggetti accreditati o qualificati inseriscono nella piattaforma SOFIA:
 - a) i dati relativi alle iniziative realizzate;
 - b) i dati relativi alla partecipazione e alle ore di formazione;
 - c) gli strumenti di verifica e di valutazione adottati.
4. La SAFI elabora, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Rapporto annuale di monitoraggio, che viene trasmesso al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
5. I dati raccolti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e utilizzati esclusivamente per finalità di analisi e miglioramento del sistema nazionale di formazione.

Articolo 19

(Sospensione e Revoca dell'accREDITamento, della qualificazione o del riconoscimento del singolo corso)

1. La sospensione e l'eventuale successiva revoca dell'accREDITamento o della qualificazione è disposta con provvedimento della Direzione Generale, su parere motivato del Comitato tecnico nazionale, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) gravi irregolarità nella gestione e nello svolgimento delle attività formative o nella rendicontazione delle attività formative di cui all'articolo 18;
 - c) mancata pubblicazione dell'offerta formativa per due anni consecutivi;
 - d) utilizzo improprio del bollino identificativo di cui all'articolo 13 o pubblicazione di iniziative non conformi alla presente Direttiva;
 - e) mancato svolgimento di almeno tre delle iniziative formative indicate nel Piano formativo annuale e validate dalla SAFI.
2. La sospensione e l'eventuale successiva revoca del riconoscimento del singolo corso è disposta con provvedimento della Direzione Generale, su parere motivato del Comitato tecnico nazionale d'intesa con la SAFI, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 8;

- b) gravi irregolarità nella gestione e nello svolgimento delle attività formative;
3. Il Comitato tecnico nazionale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 e 2, emette parere motivato avente ad oggetto gli esiti dell'accertamento alla Direzione Generale che, a seguito del ricevimento del parere, sospende cautelamente l'accreditamento o la qualificazione inviando all'interessato il preavviso di revoca contenente i rilievi contestati e assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni e di eventuale ulteriore documentazione, anche attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.
 4. Esaminate le controdeduzioni, il Comitato tecnico nazionale, sentita la SAFI negli ambiti di propria competenza, formula un parere motivato e lo trasmette alla Direzione Generale, che adotta il provvedimento definitivo di revoca o archiviazione del procedimento.
 5. Durante il periodo di sospensione dell'accreditamento o della qualificazione al soggetto interessato è inibita la possibilità di proporre nuove iniziative formative o di rilasciare attestazioni valide.
 6. La revoca determina la decadenza automatica dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, e l'impossibilità di presentare una nuova istanza per l'anno scolastico successivo.
 7. Il provvedimento di revoca è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunicato alla piattaforma SOFIA, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti accreditati e qualificati.
 8. L'accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento mantengono la loro efficacia fino alla eventuale sospensione o revoca e subordinatamente alla verifica periodica della permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e dell'esito positivo delle verifiche di monitoraggio di cui al CAPO IV.

Articolo 20

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente Direttiva, le richieste di accreditamento e di qualificazione per l'anno scolastico 2026/2027 possono essere presentate, tramite la piattaforma SOFIA, dal 1° al 31 ottobre 2026.
2. Le istanze presentate oltre tale termine non sono prese in considerazione.
3. I soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 mantengono l'accreditamento o la qualificazione conseguiti ai sensi della previgente Direttiva n. 170/2016 fino alla conclusione dell'istruttoria relativa alla nuova domanda e alla conseguente comunicazione dell'esito.
4. I soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 che non presentano domanda entro il termine del 31 ottobre 2026 decadono automaticamente dall'elenco. Restano

validi i corsi già pubblicati sulla piattaforma SOFIA o avviati prima dell'entrata in vigore della presente Direttiva, anche se destinati a svolgersi o concludersi nell'anno scolastico 2026/2027.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 comma 11, i soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/2016, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 4 e 5, all'atto di presentazione della domanda, devono presentare apposita dichiarazione di impegno ad acquisirli, entro 8 mesi dal termine di presentazione della domanda medesima, a pena di decadenza, depositando la documentazione comprovante il possesso degli stessi tramite la piattaforma SOFIA.

Articolo 21

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La presente Direttiva si applica alle procedure di accreditamento e qualificazione a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.
2. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi sono proponibili entro il 15 febbraio di ogni anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore, cessa di avere efficacia la Direttiva ministeriale 21 marzo 2016, n. 170, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente Direttiva, salvo quanto previsto in materia di disposizioni transitorie.
4. Le disposizioni della presente Direttiva si applicano a tutti i soggetti accreditati e qualificati.
5. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente Direttiva.
6. La SAFI e la Direzione Generale assicurano, negli ambiti di rispettiva competenza, la piena attuazione delle disposizioni contenute nella presente Direttiva, fornendo indirizzi operativi e supporto tecnico alle istituzioni scolastiche e agli enti accreditati o qualificati.

Articolo 22

(Impugnativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento, della qualificazione o del riconoscimento o di revoca di cui all'articolo 19, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario entro centoventi giorni.
2. La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo diversa decisione dell'Autorità competente

Articolo 23

(Oneri finanziari)

1. La presente Direttiva non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO



Ministero dell'istruzione e del merito

ALLEGATO A

Scheda progetto formativo

Istituzione scolastica/Ente/Associazione	
Codice meccanografico (se istituzione scolastica) - oppure codice identificativo dell'ente/associazione	Indicare l'indirizzo mail e il contatto telefonico dell'istituzione scolastica/ente/associazione
Contatti	
Titolo del progetto e indicazione del Direttore del progetto formativo	Indicare uno o più contenuti delle Linee di indirizzo della SAFI
Contenuto del progetto	
Profili professionali dei destinatari del percorso formativo	Indicare gli specifici destinatari della formazione (dirigente scolastico, docente o personale ATA) e il numero massimo dei partecipanti previsto
Livello del corso	(Base – Intermedio – Avanzato)
Competenza professionale sviluppata	Specificare la competenza professionale o le competenze professionali che saranno implementate e sviluppate nell'ambito del percorso formativo
Obiettivi formativi specifici	Indicare gli obiettivi in termini di specifiche conoscenze, abilità e/o competenze da acquisire alla fine corso
Articolazione dei moduli e dei contenuti del progetto formativo in presenza, blended o on line	<p>Specificare nel dettaglio l'articolazione dei moduli di lavoro e dei contenuti, con indicazione della relativa durata oraria e delle relative modalità di erogazione, con elencazione (in coerenza con la modalità di erogazione) dei relativi materiali, comprendenti anche gli strumenti funzionali alla preparazione delle verifiche somministrate per la valutazione dei risultati. Specificare la metodologia, le eventuali pratiche di laboratorio o le pratiche didattiche utilizzate.</p> <p>Indicare la durata complessiva del progetto.</p> <p>Indicare le percentuali delle differenti modalità di erogazione del progetto di formazione (in presenza, <i>blended</i>, <i>on line</i>)</p>

Profili professionali dei formatori	Indicare le competenze specifiche del profilo professionale del formatore in coerenza con il contenuto del progetto di formazione o del modulo di assegnazione
Logistica e dotazioni tecnologiche e strumentali	Indicare la disponibilità di strutture fisiche e tecnologiche possedute. Specificare strumenti organizzativi per la gestione delle iscrizioni e delle presenze, per la logistica degli eventi formativi e per il supporto didattico dei partecipanti.
Attestato finale di frequenza e certificazione delle competenze acquisite	Specificare modalità e condizioni per il rilascio dell'attestazione di frequenza (assenze giustificate non superiori al 30%, partecipazione attiva ai lavori, ecc.). Indicare, ove previste, eventuali certificazioni di competenze acquisite da inserire nell'e-Portfolio
Monitoraggio (da compilare <i>in itinere</i> e alla conclusione delle attività formative da parte del Direttore del progetto formativo)	Indicare gli strumenti, i soggetti e le modalità organizzative dell'attività di monitoraggio interno del percorso formativo, dando rilievo ai contenuti, ai metodi usati, alla qualità dei formatori (per i quali è opportuno indicare anche una valutazione), ai materiali didattici, agli strumenti tecnologici, al supporto logistico. Indicare le modalità di coinvolgimento dei partecipanti nel processo di monitoraggio, chiedendo loro di fornire <i>feedback</i> valutativi sul contenuto, la metodologia didattica, la qualità degli insegnamenti ricevuti e altri aspetti rilevanti del corso.
Valutazione finale dei risultati delle attività formative	Rappresentare in modo sintetico, anche con dati statistici, i risultati della valutazione degli obiettivi formativi raggiunti, distinguendoli, comparando e integrando criticamente quelli ricavati rispettivamente tra autovalutazione, <i>peer-assessment</i> e prove valutative



Ministero dell'Istruzione e del merito

ALLEGATO B

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Requisito	Accreditamento	Qualificazione	Riconoscimento singoli corsi
<i>Statuto e Atto Costitutivo</i>	<ul style="list-style-type: none">Indicazione nello scopo statutario di svolgere formazione per il personale scolastico.	<ul style="list-style-type: none">Indicazione nello scopo statutario di svolgere formazione per il personale scolastico.	<ul style="list-style-type: none">Indicazione nello scopo statutario di svolgere formazione per il personale scolastico.
<i>Attività formativa</i>	<ul style="list-style-type: none">Coerenza delle iniziative formative presentate con i contenuti delle Linee di indirizzo della SAFI.Completa e adeguata compilazione della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A.	<ul style="list-style-type: none">Coerenza degli obiettivi strategici delle iniziative formative presentate con le Linee di indirizzo della SAFI.Completa e adeguata compilazione della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A.	<ul style="list-style-type: none">Coerenza degli obiettivi strategici delle iniziative formative presentate con le Linee di indirizzo della SAFI.Completa e adeguata compilazione della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A nella quale vanno specificati:<ul style="list-style-type: none">a) il tema;b) le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;c) il programma dei lavori;d) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;e) i nominativi dei relatori con relativo curriculum;

			<p>f) i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola;</p> <p>g) il periodo e la sede di svolgimento del corso, se in presenza;</p> <p>h) la mappatura delle competenze attese;</p> <p>i) le modalità di verifica finale.</p> <p>Il corso formativo, della durata minima di 10 ore, deve essere realizzato nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento ed essere redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A.</p>
Moralità	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione sulla condotta civile e sociale e sul pieno adempimento degli obblighi tributari e previdenziali da parte del rappresentante legale 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione sulla condotta civile e sociale e sul pieno adempimento degli obblighi tributari e previdenziali da parte del rappresentante legale 	
Capacità economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Bilanci finanziari degli ultimi 3 anni o, per le associazioni senza scopo di lucro, del rendiconto delle attività istituzionali, se disponibili nonché dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di adeguatezza della capacità economico-finanziaria. 		
Capacità tecnico-professionale <i>Da attestare al momento della presentazione della</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della disponibilità dei formatori. • Attestazione della presenza nel percorso professionale di formatori con capacità tecnico- 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della disponibilità dei formatori. • Attestazione della presenza nel percorso professionale di formatori con capacità 	

domanda o entro sei mesi- o otto mesi nel caso in cui il soggetto richiedente sia già accreditato o qualificato ai sensi della direttiva 170/2016- dal termine finale di presentazione della domanda, nel caso di mancato possesso delle medesime.	<p>professionali fondate sulle competenze e sull'esperienza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeguatezza dei <i>curricula</i> dei formatori in coerenza con il contenuto o il modulo assegnato. 	<p>tecnico-professionali fondate sulle competenze e sull'esperienza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeguatezza dei <i>curricula</i> in coerenza con il contenuto o il modulo assegnato. 	
<p>Capacità logistiche e tecnologiche Da attestare al momento della presentazione della domanda o entro sei mesi - o otto mesi nel caso in cui il soggetto richiedente sia già accreditato o qualificato ai sensi della direttiva 170/2016- dal termine finale di presentazione della domanda, nel caso di mancato possesso delle medesime</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione, in caso di svolgimento dell'attività in presenza, della disponibilità delle strutture fisiche, in particolare aule, laboratori o spazi per le attività pratiche (quantità e ampiezza). • Attestazione dell'esistenza delle attrezzature e della tecnologia (proiettori, L.I.M., software educativi, dispositivi per la realtà aumentata/virtuale, piattaforme per la formazione a distanza, ambienti di apprendimento virtuale, sistemi di sicurezza informatici). • Attestazione dell'esistenza degli strumenti organizzativi per la gestione delle iscrizioni e delle presenze, per la logistica degli eventi formativi e per il supporto didattico dei partecipanti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione, in caso di svolgimento dell'attività in presenza, della disponibilità delle strutture fisiche, in particolare aule, laboratori o spazi per le attività pratiche (quantità e ampiezza). • Attestazione dell'esistenza delle attrezzature e della tecnologia (proiettori, L.I.M., software educativi, dispositivi per la realtà aumentata/virtuale, piattaforme per la formazione a distanza, ambienti di apprendimento virtuale, sistemi di sicurezza informatici). • Attestazione dell'esistenza degli strumenti organizzati per la gestione delle iscrizioni e delle presenze, per la logistica degli eventi formativi e per il supporto didattico dei partecipanti. 	

<i>Comitato Tecnico Scientifico (CTS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione documentale della istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) quale organo interno con funzioni consultive e propositive in relazione all'elaborazione del programma medesimo. Il CTS, composto da soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti oggetto delle attività formative nonché da professori universitari ordinari o associati, svolge attività di analisi dei fabbisogni formativi e formula proposte in merito alla definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie delle iniziative previste e osservazioni circa la coerenza delle stesse con le linee di indirizzo della SAFI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione documentale della istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) quale organo interno con funzioni consultive e propositive in relazione all'elaborazione del programma medesimo. Il CTS, composto da soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti oggetto delle attività formative nonché da professori universitari ordinari o associati, svolge attività di analisi dei fabbisogni formativi e formula proposte in merito alla definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie delle iniziative previste e osservazioni circa la coerenza delle stesse con le linee di indirizzo della SAFI. 	
<i>Piano formativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Piano formativo contenente almeno tre iniziative formative, della durata minima di 10 ore ciascuna, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo in presenza o a distanza, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Piano formativo contenente almeno tre iniziative formative, della durata minima di 10 ore ciascuna, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo in presenza o a distanza, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A. 	

<p><i>Trattamento dei dati personali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/ 679, di avvenuta acquisizione delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati personali delle risorse professionali e dei corsisti 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/ 679, di avvenuta acquisizione delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati personali delle risorse professionali e dei corsisti 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/ 679, di avvenuta acquisizione delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati personali delle risorse professionali e dei corsisti
--	--	--	--



Ministero dell'istruzione e del merito

ALLEGATO C

BOLLINO IDENTIFICATIVO

Il bollino contiene il logo della Repubblica Italiana, il riferimento al Ministero e il logo della piattaforma SOFIA ed è reso disponibile per il *download* in un'apposita sezione della piattaforma.



I soggetti accreditati o qualificati devono esporre il bollino sul materiale di comunicazione relativo alle iniziative formative di cui al Piano formativo pubblicate sulla piattaforma SOFIA e validate dalla SAFI. Il bollino identificativo, oltre ad essere uno strumento di comunicazione, è anche uno strumento di garanzia per i fruitori delle attività di formazione.

In alcun modo il bollino è editabile o alterabile da parte dei soggetti accreditati o qualificati.

Essi devono:

- assicurare un corretto e pertinente utilizzo del logo;
- garantire la coerenza e la correttezza delle informazioni divulgate con riferimento alle iniziative formative presenti sulla piattaforma SOFIA e validate dalla SAFI.

Il bollino deve essere:

- sempre a colori, tranne casi giustificati di monocromia;
- sempre chiaramente visibile;
- di proporzioni adeguate rispetto alle dimensioni del materiale/documento utilizzato;
- proporzionato quando si ridimensiona;
- non sfocato a causa dell'uso di un formato non corretto e/o di una risoluzione non adeguata.